

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Legge Regionale n. 9 del 05.11.91 e n. 23 del 04.07.94 – Liquidazione e pagamento dei rimborsi per spese di trasporto degli assistiti sottoposti a dialisi residenti nel territorio del D.S.S. n.1 Brindisi. Periodo Settembre 2025

Distretto Socio Sanitario n.1 Brindisi

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.1 di Brindisi Dott. Arturo Antonio Oliva, sulla base dell'istruttoria curata dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marika Quarta e della relazione effettuata dal Dirigente Amm.vo dell'U.O Direzione Amministrativa, Dott. Giuseppe Solito, relaziona quanto appresso:

PREMESSO CHE

- La Legge Regionale n. 9 del 05/11/1991, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 23 del 4/7/1994, rubricata "Normativa concernente le nefropatie croniche", così testualmente dispone:
 -
 - **art. 1 "Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico"**
 - 1) Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonché presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art.42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto, da parte della Unità sanitaria locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici;
 - 1 bis) le unità sanitarie locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo;
 - 2) qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentono l'utilizzazione dei mezzi pubblici, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della U.S.L. o, previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la stessa U.S.L. da ogni responsabilità per l'uso del mezzo stesso;
 - 3) in caso di utilizzazione di autovettura propria è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali;
 - 3bis) in caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1-bis, è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa;
 - 3ter) qualora le condizioni di salute del nefropatico non consentono l'utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza privata, previa

attestazione medico-sanitaria rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al paziente o alla ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui al tariffario per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce Rossa Italiana.

4) i rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi.

- **art. 2 “Erogazione di materiali d’uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale”**

1) Le Unità sanitarie locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centro dialisi satellite, unità di dialisi ad assistenza limitata nonché in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale);

2) Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità sanitarie locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita del dirigente del Centro dialitico, il materiale d’uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale);

2bis) L’impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal Reg. regionale 21 maggio 1975, n. 5, di attuazione della L.R. 25 novembre 1974, n. 38, ed in comodato d’uso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento;

3) L’Unità sanitaria locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell’impianto;

4) Il contributo predetto non può essere superiore a L. 150.000 mensili (€ 77,47) per il trattamento con rene artificiale ed a L. 100.000 mensili (€ 51,65) per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all’aumento dell’indice I.S.T.A.T. ed è corrisposto sulla base di domanda dell’assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento.

- Con Delibera n.412 del 17/02/2023, l’ASL di Brindisi ha approvato e recepito il “Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella provincia di Brindisi in trattamento dialitico” con contestuale adozione delle tariffe previste per le spese di trasporto emodialitico presenti nel suindicato Regolamento a far data dal 01.01.2023;

- Con l'approvazione del "Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella provincia di Brindisi in trattamento dialitico", l'A.S.L. di Brindisi rinuncia all'esercizio delle facoltà di cui all'art.1, co.1bis, della L.R. n.9/1991 recante "Normativa concernente le nefropatie croniche";
- Nel mese di Settembre 2025, risultano acquisite agli atti d'ufficio istanze presentate da assistiti relative a rimborsi per utilizzo del mezzo proprio o mediante autovettura ad uso privato, nonché istanze relative a rimborso per utenza (energia elettrica) per il trattamento dialitico peritoneale domiciliare e/o trattamento domiciliare con rene artificiale, per le quali è possibile procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 1.736,00** così distinte:

ASSISTITO	RIMBORSO DOVUTO
F.R	€ 264,48
G.G	€ 477,12
P.M	€ 869,44
R.E	€ 47,84
B.F	€ 54,08
M.G	€ 23,04
TOTALE	€ 1.736,00

- In corso di istruttoria, è stata accertata la regolarità della documentazione prodotta a corredo delle istanze pervenute, che risulta conforme alle disposizioni normative e regolamentari anzi richiamate;
- È possibile, pertanto, procedere alla liquidazione, in favore degli aventi diritto, della complessiva spesa di **€ 1.736,00** secondo le previsioni normative e regolamentari anzi citate, relativa alle spese di trasporto in favore dei pazienti nefropatici

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di procedere alla liquidazione, ai sensi degli artt.1 e 2 della L.R. n. 9 del 5/11/1991 modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 del 4/7/1994, quale rimborso per spese di trasporto in favore dei pazienti nefropatici, per utilizzo del mezzo proprio o autovettura ad uso privato e per trattamento dialitico peritoneale domiciliare e/o trattamento domiciliare con rene artificiale, per la somma complessiva di **€1.736,00**;
2. di attribuire la spesa di **€ 1.736,00** al conto 706.130.000.60 "Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici" del Bilancio d'esercizio 2025 - Centro di costo n. 50.199.0101 – DSS1-Costi Comuni.

Il Funzionario Istruttore (Dott.ssa Marika Quarta)

Il Dirigente Amministrativo (Dott. Giuseppe Solito)

Il Direttore del DSS1 Brindisi (Dott. Arturo Antonio Oliva)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.